

Il Capitano forma le sonde, le dirige e sorveglia; rappresenta la Compagnia e provvede al regolare funzionamento delle medesime.

Art. 14

La Compagnia sorveglia con apposito sonde la campagna, e di notte anche l'abitato.

Il sorvegliò notturno entro l'abitato non sarà mai indiso di un solo autunno e nell'inverno, ed è di ore quattro nella primavera e nell'estate,

Art. 15.

Se per dirimpetto, destituzioni o decessi la Compagnia vorrà se stessa a meno di quattro quinti, sarà provveduta al completamento di essa con nuove nomine.

Art. 16

Il distruttore di banelli, di cui si riportava dell'art. 14 del Regolamento, dove usarsi nel tempo del servizio.

Art. 17

La deposizione dei membri della

Compagnia, a parere secondo l'Ufficio,
fa fede fino a prova contraria.

abt. 18

Il Capitano aveva un assegno speciale
sugli uffici della Compagnia di ragione
del 2%, e gli ufficiali e graduati lo
avevano in ragione del 1%.

Il fondo sotto esposto si riferisce
alla chiusura dell'esercizio messa
in partito fra tutti i componenti la
Compagnia in parti perfettamente
uguali.

Capo Secondo Servizi dell'attaccio e del caporale

abt. 19

La Compagnia per mano del suo
attaccio tiene i seguenti regolari:
1. Ufficio del personale della Compa-
gnia, con le indicazioni della
formazione delle rovine o per-
taglie,

2. " delle domande e degli accor-
imenti d'ufficio,

3. Registro degli imponentamenti e dei' uffici
4. " dei danneggiati
5. " dei danneggiante
6. " delle sentenze
7. " delle notifiche
8. " delle uccise bandierate'
9. " del giornale di cassa.

I registri di cui ai n. 2 e 3 dovranno essere soggetti al bollo di lire 0.10, per ciascuna prescrizione l'art. 56 del Regolamento, e tutti gli atti saranno formati su carta libera.

Art. 20

Tutti i registri di cui all'articolo precedente devono portare da ogni mezzo faglio il bollo manigiale o la firma del Segretario o di chi fa le rete, e a fine di esempio, dopo sei mesi. Tutti i conti, saranno depositati nell'archivio comunale.

L'attaccato risponde della conservazione ed esattozza dei registri dei conti l'uccisa bandierata, e la mancanza totale o grave di più che a lesso del codice penale

non i' riportò una pena maggiore, e'
punta con una somma estenu-
bile a lire cinquanta.

Art. 21.

Le rivelanze dei "registi" fanno
fede in giudizio fissa a pena continuo.

Art. 22

L'attaccio c'è obbligo di rivelare,
a richiesta degli interlocutori, ogni degli
atti contratti nei "registi" mediante la
scoperta di condanne 10 per ogni
pagina scrittata.

Art. 23

L'attaccio, otta agli obblighi di cui
all'art. 23 del Regolamento, ha per
quello di essere consultato dalla Compagnia
qui per tutte le possibili contaree,
e di affidare il capito a chi venga.

Art. 24.

Il capito dove risparmia il deposito
dei fondi della compagnia sulla Caja
postale di N'parma con l'iscrizione al
testato alla Stessa compagnia e con
la indicazione dell'anno di versamento.

Art. 25